

fine del 1921 con la caduta della Banca Italiana di Sconto, questione che per la sua natura eccezionale ha richiesto successivi provvedimenti legislativi per far sì che la sezione autonoma del Consorzio per sovvenzioni su lavori industriali, la circolazione per conto della quale pesa molto sulla massa che influisce sul deprezzamento della lira, possa direttamente e rapidamente procedere al riassorbimento della carta emessa a far fronte alle sovvenzioni concesse alla Banca Italiana di Sconto in liquidazione. Si ritiene utile avocare a detta sezione la facoltà di provvedere direttamente e per suo diretto conto all'ulteriore liquidazione delle partite che ancora rimangono alla Banca in liquidazione.

Perciò prego la Camera di approvare l'articolo proposto dal Governo.

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessun'altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli:

Articolo unico, che diventa articolo 1.

« Sono convertiti in legge i Regi decreti legge 28 dicembre 1921, n. 1861; 3 gennaio 1922, n. 1; 2 febbraio 1922, n. 27; 5 febbraio 1922, n. 32; 13 marzo 1922, n. 289; 15 marzo 1923, n. 553; 15 settembre 1923, n. 2020 e 21 ottobre 1923, n. 2189, contenenti disposizioni modificative del Codice di commercio in relazione alle norme del concordato preventivo, e provvedimenti per la liquidazione della Banca Italiana di Sconto ».

(È approvato).

Ora, come articolo 2 viene l'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole ministro, così concepito:

Art. 2.

« Fra i poteri del Comitato liquidatore della Banca Italiana di Sconto, determinati dal Regio decreto-legge 21 ottobre 1923, n. 2189, è compresa anche la facoltà di cedere in blocco all'ente sovventore, sezione speciale autonoma del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali, le attività della liquidazione in pagamento a stralcio delle sovvenzioni ricevute e di procedere alla conseguente e irrevocabile chiusura della liquidazione stessa, mediante deliberazione da pubblicarsi sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

« La cessione in parola è esente da qualunque tassa di registro e di bollo.

« Dalla data della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, la deliberazione

del Comitato liquidatore diventerà obbligatoria in confronto di tutti gli interessati. Contro di essa non è ammesso alcun reclamo o opposizione ».

L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

TUMEDEI, *relatore*. Onorevoli colleghi, già con decreto 15 marzo 1923 gli otto decreti oggi sottoposti alla nostra approvazione per la conversione in legge furono dichiarati valevoli esclusivamente per i disesti verificatisi fino al 30 giugno 1923.

Con questa dichiarazione essi cessarono fin da allora di far parte del Corpo permanente delle nostre leggi commerciali, ed acquistarono la fisionomia che era loro propria, cioè fisionomia di provvedimenti contingenti relativi ad una determinata necessità.

In relazione a questo carattere che è loro proprio, sembra alla Commissione particolarmente opportuno l'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole ministro delle finanze, poichè di fatti si tratta unicamente di dare il crisma legale alle disposizioni che hanno già esaurito il corso della loro vita, ad atti che sono stati già compiuti, e ad una sistemazione che è stata già effettivamente data.

Sembra anche particolarmente opportuno chiudere ogni lacuna e possibilità di ulteriori dibattiti, e consacrare una buona volta quello che è la situazione di fatto acquisita. Per queste ragioni, la Commissione esprime parere favorevole alla proposta dell'onorevole ministro.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto a partito l'articolo 2.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1651, circa la concessione alla vedova e agli orfani del generale Ricciotti Garibaldi di una pensione a titolo di ricompensa nazionale.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1651, circa la concessione alla vedova e agli orfani del generale Ricciotti Garibaldi di una pensione a titolo di ricompensa nazionale.

Se ne dia lettura.

MANARESI, *segretario. legge*. (V. *Stampato* n. 148-c).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.